

T. Perini
Le m. f. u. a. c.

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Di Appello di Milano

Sezione 4^a civile

1955/2011
1741/2011

Composta dai magistrati:
Dott. Domenico Urbano
Dott. Paolo Roggero
Dott. Maria Beatrice Valdatta
ha pronunciato la

Presidente
Consigliere
Consigliere rel

seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta in grado d'appello N. 3141/2010 del Ruolo Generale
IL CASO.it
TRA
I [redacted], in liquidazione in persona del liquidatore G [redacted] S [redacted]
- reclamante -

Con l'avv G [redacted] S [redacted] del foro di V [redacted]
che la rappresenta e difende per delega in atti
con domicilio eletto presso il dott B [redacted] D [redacted], in M [redacted] C.so V [redacted]

E.

F [redacted] della I [redacted] in liquidazione
CF/PI [redacted]

-reclamato-

Con l'avv G [redacted] B [redacted]
Che lo rappresenta e difende per delega in atti

E

C [redacted], K [redacted], C [redacted] C [redacted]

-reclamati contumaci -

E

C [redacted]
CF [redacted]

-reclamata-

MAU

Con l'avv I [REDACTED] M [REDACTED]
Che la rappresenta e difende per delega in atti

E

F.LLI C [REDACTED]

-reclamata-

Con l'avv D [REDACTED] F [REDACTED]
Che la rappresenta e difende per delega in atti

OGGETTO :

OPPOSIZIONE A SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

CONCLUSIONI

PER IL RECLAMANTE : VEDI ALL N 1

PER IL RECLAMATO FALLIMENTO : VEDI ALL N 2

PER LA RECLAMATA C [REDACTED] : VEDI ALL N 3

PER LA RECLAMATA F.LLI C [REDACTED] VEDI ALL N 4

IL CASO.it

ASU

II CASO.it

CONCLUSIONI

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, *contrariis reiectis*, previe tutte le declaratorie di legge e del caso, con

la miglior formula:

A) integralmente riformare la sentenza n. 10/2010 del Tribunale di Pavia, pronunciata il 05/07/2010, depositata il 13/07/2010 e notificata il 23/07/2010, accogliendo il reclamo proposto dalla società I [REDACTED] in liquidazione e, per l'effetto

B) revocare il fallimento della società I [REDACTED] in liquidazione, rimettendo gli atti al Tribunale di Pavia per i provvedimenti di sua competenza, adottando anche ogni ulteriore eventuale provvedimento in merito;

C) decidere secondo giustizia in ordine alle spese della procedura e del presente procedimento.

IL CASO.it

CONCLUSIONI X FALLITO I [REDACTED]

Per tutto quanto sopra, si insiste per l'integrale rigetto del
reclamo e per la conferma della sentenza di fallimento di I [REDACTED]
[REDACTED] in liquidazione, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle
spese di lite.

Il CASO.it

CONCLUSIONI X ~~_____~~

voglia, l'Ill.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:

accertare e dichiarare l'infondatezza del reclamo ex art. 18 L.F. proposto dalla I ~~_____~~ e,

per l'effetto,

confirmare la sentenza n. 10/2010-Fall. con cui il Tribunale di Pavia ha dichiarato il fallimento della I ~~_____~~;

in ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

CASO.it

Per tutto quanto sopra esposto la F.lli C [REDACTED]

chiede

- Rigettarsi il reclamo proposto da I [REDACTED] in liquidazione
- Rifuse spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso presentato da C. [redacted] e notificato in data 3 settembre 2008, veniva fissata dal giudice di Pavia l'udienza prefallimentare del 15 settembre 2008, nella quale si costituiva la debitrice I. [redacted], chiedendo rinvio di due mesi per depositare istanza di concordato preventivo. Il procedimento veniva rinviato al 17 novembre 2008 e veniva disposta la riunione con altri procedimenti essendo state depositate altre istanze di fallimento da parte di F.lli C. [redacted], K. [redacted], C. [redacted], C. [redacted] e C. [redacted].

In data 28 ottobre 2008 I. [redacted] depositava presso il Tribunale di Pavia ricorso per concordato preventivo e con provvedimento in data 21 gennaio 2009 veniva dal predetto Tribunale dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo ed a seguito dell'ammissione di I. [redacted] alla procedura concordataria, in data 23 gennaio 2009 il Tribunale dichiarava "non luogo a deliberare" sulle istanze di fallimento. La trattazione delle predette istanze fallimentari veniva riaperta, a seguito della relazione del Commissario Giudiziale che evidenziava atti di frode commessi ai danni dei creditori. Con decreto ex art 15- 173 LF del 6 aprile 2010 il Tribunale revocava l'udienza già fissata per l'adunanza dei creditori nella procedura di concordato e convocava le parti per il giorno 5 luglio 2010 "in ordine alla eventuale dichiarazione di fallimento".

All'esito con sentenza n 10/10 del 13 luglio 2010 il Tribunale di Pavia dichiarava il fallimento della società I. [redacted] in liquidazione.

Avverso detta sentenza proponeva opposizione davanti alla Corte d'Appello di Milano con reclamo ex art 18 LF depositato in data 5 agosto 2010 il sig. G. [redacted] S. [redacted] nella sua qualità di liquidatore della I. [redacted] chiedendo la revoca del fallimento.

Fissata l'udienza di discussione in data 27 gennaio 2011, si costituiva il Fallimento resistente che chiedeva il rigetto dell'opposizione e veniva dalla Corte disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti non costituiti (essendosi già costituita attraverso un atto di intervento) la F.lli C. [redacted] chiedendo la conferma della sentenza dichiarativa del fallimento.

All'udienza del 16 giugno 2011, si costituiva la C. [redacted] che chiedeva il rigetto dell'opposizione, mentre rimanevano contumaci gli altri liticonsorti, e, all'esito della discussione, la Corte riservava la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Con il secondo motivo, che per ragioni logiche / sistematiche va esaminato con precedenza rispetto alle altre censure, la reclamante lamenta che la dichiarazione di fallimento non poteva essere pronunciata dal Tribunale di Pavia d'ufficio, senza apposita richiesta da parte del Pubblico Ministero o di reiterazione e/o riconferma della istanza di dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti.

La censura va disattesa.

La procedura concordataria si pone come un procedimento incidentale nell'ambito della procedura fallimentare e da' luogo ad una sospensione impropria della stessa, la quale riprende se, come nel caso di specie, la procedura concordataria viene meno, senza necessità di reiterare una istanza che i creditori avevano già formulato e sulla quale è stato dato al fallendo la possibilità di difendersi. Non si verte, quindi, nella fattispecie in esame in una ipotesi di fallimento dichiarato d'ufficio in contrasto con il disposto degli artt 6 e 173 LF.

Con il primo motivo la reclamante lamenta che la condotta illecita compiuta dal precedente amministratore della società in sé sarebbe irrilevante perché inidonea a viziare il consenso dei creditori. Non vi sarebbe infatti prova della distrazione di beni, ma soltanto di una complessa operazione la quale, attraverso simulati contratti di leasing avrebbe portato ad un finanziamento della società, senza recare un pregiudizio ai creditori.

L'argomentazione va disattesa.

Il Commissario Giudiziale nella sua relazione effettuata ex art 173 LF depositata il 30 marzo 2010 ha accertato la stipulazione, nel periodo settembre 2004 /gennaio 2005, di numerosi contratti di leasing aventi ad oggetto n 22 autogru , tutte acquistate da un unico fornitore B W di A T non rinvenute tra i beni della società per un rilevante importo complessivo di poco inferiore ad € 4.500.000,00, ed ha concluso affermando che sia che la mancanza dei beni sia dovuta alla stipula di contratti di leasing relativi ad operazioni inesistenti, sia che sia dovuta ad una distrazione di beni realmente entrati nel patrimonio sociale , si configurerebbe una delle fattispecie di cui all'art 173,1° comma , LF, perché nel primo caso (fatturazioni inesistenti) l'operazione truffaldina avrebbe comportato una esposizione debitoria della società senza vantaggi di alcun tipo per la società stessa e con evidente danno arrecato al ceto creditorio , nella seconda ipotesi (distrazione) si sarebbe di fronte ad una operazione assimilabile all'occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo.

Va osservato che : 1) Il Commissario Giudiziale è l'organo a cui è affidato il compito di riscontrare la veridicità o meno dei dati aziendali , senza che il sindacato del Tribunale possa estendersi ad ulteriori accertamenti demandati in via esclusiva al Commissario Giudiziale, al quale l'ex amministratore R si è rifiutato di fornire ogni chiarimento; 2) è sufficiente una falsa rappresentazione della realtà , quale quella sicuramente riscontrata dal Commissario Giudiziale e neppure contestata dal reclamante, perché si configurino le condizioni sufficienti alla revoca dell'ammissione al concordato ex art 173 LF, basta cioè che l'inganno sia potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori, senza che si debba indagare sull'esistenza o meno in concreto del pregiudizio.

La disciplina del concordato preventivo infatti è ispirata all'esigenza fondamentale di garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare il loro consenso con cognizione di causa , vale a dire che abbiano a prestare un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà.

Ciò sarebbe sufficiente per respingere le argomentazioni della reclamante .

Comunque anche se si dovesse valutare nel merito la tesi della reclamante, resa sulla base delle giustificazioni fornite dall'ex amministratore R , (che è stato cercato ma non trovato dal Commissario Giudiziale) e cioè che i beni assunti in leasing in realtà non sarebbero mai stati consegnati ad I , giacché gli stessi non sarebbero mai stati acquistati, ma la società finta venditrice B W avrebbe girato parte del prezzo ricevuto dalle società di leasing per gli (inesistenti) beni oggetto del contratto di leasing a R , che avrebbe reimmesso tale liquidità all'interno dell'I come finanziamento soci, il valore dei beni oggetto dei contratti di leasing è pari ed € 4.411.198,00, mentre i finanziamenti secondo la (non provata) affermazione del R riconducibili agli importi ricevuti dalla società di leasing, sarebbero pari ad € 3.500.000,00, dunque vi sarebbe un pregiudizio derivante ai creditori dall'atto di frode per oltre € 1.000.000,00, pari alla differenza tra l'onere assunto dalla società a seguito della stipula dei contratti di leasing per il solo costo storico del bene (al netto di spese ed interessi di finanziamento) e quanto asseritamente reintrodotta in I attraverso i finanziamenti soci.

Con il terzo motivo I sostiene che erroneamente il Tribunale non avrebbe tenuto conto della memoria integrativa del 2 luglio 2010 con la quale la reclamante avrebbe introdotto una modifica del piano concordatario , tenendo conto delle osservazioni del Commissario Giudiziale . Il Tribunale valutando tale modifica di proposta inidonea sarebbe entrato nel merito esprimendo un giudizio sulla fattibilità del piano , che non rientrerebbe nelle sue competenze.

La censura è infondata.

L'inizio della procedura ex art 173 LF rende inoperante la procedura di concordato preventivo, e conseguentemente non possono essere introdotte modifiche a proposte che riguardano una procedura che non è in corso.

In base al principio di soccombenza il reclamante va condannato a rifondere al fallimento reclamato ed ai creditori costituiti le spese del grado liquidate in € 7.000,00 per ognuno di cui € 5.000,00 di onorari ed il resto di diritti, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

P.Q.M

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando rigetta il reclamo proposto I [redacted] in liquidazione in persona del liquidatore G [redacted] S [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n 10/2010 del 13 luglio 2010, condannando il reclamante a rifondere al Fallimento I [redacted] in liquidazione, ai F.lli C [redacted] ed a C [redacted] le spese del grado liquidate per ognuno in € 7.000,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Milano 16 giugno 2011

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE est

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Giuseppina ANZALONE

II

CASO.it

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 29 GIU. 2011

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Giuseppina ANZALONE